

## Le novità del Decreto Sostegni

Sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto n. 41/2021.  
A partire dal 23 marzo 2021 sono in vigore le nuove misure in materia di sostegno a professionisti e imprese.

Di seguito un focus sulle misure che interessano il settore della pesca.

### 1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)

L'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato *"che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario"*. Tra i soggetti che possono beneficiare del contributo rientrano, pertanto, anche le imprese della pesca.

Il contributo spetta - salvo che l'attività sia cessata al momento dell'entrata in vigore del decreto - qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019<sup>1</sup>. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito indicato<sup>2</sup>.

L'ammontare del contributo viene determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

---

<sup>1</sup> Al fine di determinare i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione della produzione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

<sup>2</sup> Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto, che non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dovrà essere richiesto mediante apposito canale telematico che sarà attivo sui sistemi dell'Agazia delle Entrate. In data 23 marzo è stato pubblicato il provvedimento Prot. 77923/2021 nel quale sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza. La trasmissione della stessa potrà essere effettuata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione" del portale Fatture e Corrispettivi, a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021

A differenza della precedente edizione del decreto "Rilancio", l'importo del contributo a fondo perduto del D.L. "Sostegni" potrà, a scelta irrevocabile del contribuente, essere fruito anche nella forma di credito d'imposta utilizzandolo in compensazione tramite modello F24.

Da una prima analisi della disposizione sul contributo a fondo perduto emerge un intervento modesto ed insufficiente per far fronte alle perdite subite; le suddette percentuali si traducono di fatto nell'applicazione di un massimo del 5% ed un minimo del 1,7% sul calo di fatturato annuo. La base su cui le stesse si applicano, (differenza del fatturato medio mensile tra il 2020 e il 2021) è determinata in un dodicesimo del calo annuale del fatturato e il diritto alla percezione del contributo scatta solo a condizione che tale differenza corrisponda ad un calo percentuale medio mensile del 2020 rispetto al 2019 pari o superi la soglia richiesta del 30%.

## 2 AMMORTIZZATORI SOCIALI (art.8)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda per i **trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** di cui agli articoli 19, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di **ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. Per i trattamenti concessi ai sensi del nuovo decreto non è dovuto alcun contributo addizionale.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma - tel. +39 06 3201257

e-mail [federpesca@federpesca.it](mailto:federpesca@federpesca.it) - [www.federpesca.it](http://www.federpesca.it)

Codice Fiscale 80181790587

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è stato fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Peraltro, poiché il decreto entra in vigore a marzo, mentre le integrazioni sono previste a partire dal mese di aprile, sarebbe stato opportuno specificare, come per la scadenza della trasmissione dati in caso di pagamento diretto, che tale termine vale *“se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo”*. Si auspica un chiarimento dell'INPS che faccia salva la ratio di maggior favore della previsione.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, invero, è previsto che:

- il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;
- in sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è ora da effettuarsi con il flusso telematico denominato “Uni Emens-cig”.

I trattamenti d'integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (compresa quella di cui all'articolo 22-quater del d.l. n. 18 del 2020) sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015<sup>3</sup>. Dovrebbe conseguire che anche in caso di CIG in deroga sarà possibile per i datori di lavoro anticipare la prestazione salariale con successivo conguaglio.

---

<sup>3</sup> Ai sensi della disposizione:

- “1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.*
- 2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.*
- 3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni*

**Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca**

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma - tel. +39 06 3201257

e-mail [federpesca@federpesca.it](mailto:federpesca@federpesca.it) - [www.federpesca.it](http://www.federpesca.it)

Codice Fiscale 80181790587

### 3 DIVIETO LICENZIAMENTO (art. 8, commi 9, 10 e 11)

Fino al 30 giugno 2021 resta precluso a tutti i datori di lavoro il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

A decorre dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il divieto dovrebbe operare soltanto per i datori di lavoro che fanno ricorso alla sospensione dell'attività lavorativa al fine di usufruire dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga<sup>4</sup>.

In ogni caso, il divieto non opera:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

### 4 ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERA DELLA PESCA (art. 19)

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) di cui all'art. 16-bis del decreto n. 137 del 2020 viene esteso anche per il mese di gennaio 2021.

Si è ancora in attesa della circolare dell'INPS che indicherà modalità operative e codici per accedere alla misura.

---

*corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data [...]"*

<sup>4</sup> Non è del tutto chiaro, tuttavia, se tale proroga debba ritenersi operante per il solo fatto di poter usufruire dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, a prescindere dall'effettivo ricorso alla sospensione.

## 5 AIUTI DI STATO (art. 28)

Viene adeguata la normativa italiana alle modifiche al quadro temporaneo degli aiuti di stato pubblicate dalla Commissione Europea in data 28 gennaio 2021.

Nello specifico gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

## 6 FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (art. 39)

La dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 viene incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Le misure di ristoro e sostegno per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura saranno, però, specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, che definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

## 7 INTERVENTI DI NATURA FISCALE

- Il decreto proroga il periodo di sospensione della attività di riscossione dei versamenti in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 per cartelle emesse dagli agenti della riscossione e per gli avvisi di accertamento esecutivi.  
Sono inoltre stati differiti i termini di pagamento delle rate non corrisposte nel 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 relative alla rottamazione ter e del saldo e stralcio.  
Il versamento sarà ritenuto tempestivo se effettuato entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020 ed entro il 20 novembre 2021 per quelle in scadenza nel 2021.
- In merito allo stralcio automatico delle cartelle è stato definito che ci sarà l'annullamento dei debiti il cui carico residuo non sia superiore a 5.000,00 euro per i

soli contribuenti con reddito Irpef inferiore a 30.000,00 euro e per i soli ruoli affidati alla riscossione nel periodo 2000 – 2010.

- Il decreto proroga la scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative al 2019, al termine del 10 giugno 2021.

La conservazione deve avvenire esclusivamente seguendo le regole dettate dal DPCM del 3 dicembre 2013 e dal DM 17 giugno 2014.

E' possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dai vari operatori certificati nonché anche dall'Agenzia delle Entrate, che gratuitamente a messo a disposizione un servizio di conservazione elettronica per le fatture elettroniche che transitano dal sistema interscambio.

- L'art. 5 del decreto ha confermato definitivamente la possibilità di definire in modo agevolato gli avvisi bonari relativi agli anni 2017 e 2018 per i soggetti titolari di partita iva.

La norma fa riferimento alle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e all'art. 54-bis del DPR 633/72, elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017 ed entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

La disposizione prevede che il contribuente abbia subito una diminuzione del volume di affari del 2020 maggiore del 30 % rispetto all'anno precedente.

Nei casi in cui il contribuente non fosse obbligato a presentare la dichiarazione IVA (es. contribuenti che pongono in essere operazioni esenti) l'ammontare dei ricavi o dei corrispettivi deve essere assunta dalla dichiarazione dei redditi.

Sarà l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti della dichiarazione Iva (o dei redditi), che individuerà i contribuenti che hanno subito la contrazione superiore al 30 per cento ed invierà direttamente nel preavviso di irregolarità la proposta di definizione versando l'importo ridotto ivi indicato.

Le nuove regole non richiamano l'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, attinente al controllo formale, con il quale l'Ufficio verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta.

Ne consegue che, per il citato articolo, rimangono ferme le ordinarie regole di versamento a seguito della comunicazione (avviso bonario) ricevuta dal contribuente e con applicazione della sanzione ridotta.

Le risorse dedicate ai sostegni sembrano essere insufficienti rispetto alle aspettative; forse sarebbe il caso di concentrarsi su una riforma del sistema della riscossione e della fiscalità generale.



Nelle prossime settimane continueremo a seguire l'applicazione delle misure previste e la fase della conversione in legge, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti.

Per ogni ulteriore richiesta di approfondimento, gli uffici di Federpesca sono a disposizione.

06.3201257

[federpesca@federpesca.it](mailto:federpesca@federpesca.it)

Roma, 25 marzo 2021

**Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca**

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma - tel. +39 06 3201257

e-mail [federpesca@federpesca.it](mailto:federpesca@federpesca.it) - [www.federpesca.it](http://www.federpesca.it)

Codice Fiscale 80181790587